



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Ufficio XII

Rif. prot. entrata n. 57191 del 15/07/2015

Allegati n.



Al COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE
Piazza Indipendenza n. 13
30027 - San Donà di Piave (VE)

e p.c. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Funzione Pubblica
UORCC.PA
Corso Vittorio Emanuele II n.116
00186 - Roma

OGGETTO: rimborso tassa di iscrizione all'albo degli avvocati.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 27482 del 15.07.2015, con la quale codesto Ente ha chiesto chiarimenti in merito all'eventuale rimborso all'avvocato-dipendente comunale della tassa annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati e all'eventuale estensione anche ad altre categorie di dipendenti iscritti ai relativi albi professionali. In particolare, ricorda che la Corte di Cassazione sez. lavoro, con la recente sentenza n. 7776 del 16.04.2015, in difformità da diverse pronunce emesse in sede di controllo da varie sezioni della Corte dei Conti, ha deciso una controversia instaurata da avvocati dell'INPS stabilendo che il pagamento della predetta tassa deve gravare, in via normale, sull'Ente datore di lavoro.

Al riguardo, anche alla luce di quanto espresso nella citata sentenza della Corte di Cassazione, assumono rilievo decisivo, in merito al riconoscimento del rimborso della predetta tassa, la presenza delle seguenti condizioni: 1) il carattere obbligatorio dell'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo ai fini dell'espletamento dell'attività del professionista; 2) il carattere esclusivo dell'esercizio dell'attività professionale in regime di subordinazione, in cui l'Ente pubblico è l'unico soggetto beneficiario dei risultati di detta attività.

Pertanto, laddove sussistano entrambe le predette condizioni, si ritiene che i costi della tassa di iscrizione all'albo professionale possano gravare sull'Ente pubblico, che sarà tenuto a computarli tra le spese di personale.

Nel caso prospettato, quindi, tenuto conto che l'iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati è requisito funzionale e necessario per poter assumere la difesa in giudizio dell'Ente, codesto Comune dovrà limitarsi, al fine di riconoscere il rimborso all'avvocato civico, a verificare la sussistenza della seconda condizione sopra illustrata.

Per quanto riguarda altre categorie di dipendenti (come ad es. ingegneri, architetti, geometri, assistenti sociali), tenuto conto che l'iscrizione al relativo albo professionale non assume, in via generale, carattere obbligatorio ai fini dell'espletamento delle attività cui sono preposti i dipendenti presso il Comune, né sembrano sussistere, per tali professionisti dipendenti comunali, elenchi speciali sul modello di quello occorrente per svolgere la professione forense, si ritiene che, difettando già la prima delle condizioni indicate, codesto Comune non sia tenuto al rimborso della tassa di iscrizione all'albo professionale.

Si osservi, in particolare, che per i responsabili degli uffici tecnici non è richiesta l'iscrizione all'albo per la redazione di progetti a favore dell'amministrazione da cui dipendono; infatti, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. a), del d.lgs. 163/2006, è sufficiente il rapporto di servizio esistente e la conseguente incardinazione nell'ufficio tecnico.

Si ricorda, comunque, che l'applicazione estensiva della citata sentenza n. 7776 trova un limite, ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 311/2004, nel divieto di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

In ogni caso, considerata la specifica competenza in materia, la presente nota è indirizzata anche al Dipartimento della Funzione Pubblica, per opportuna conoscenza e affinché possa eventualmente far conoscere le proprie valutazioni.

Il Ragioniere Generale dello Stato

